V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

40
42
44
46
45
45
45
45 45

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

Emendamenti C. 3084-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), relatore, nel rilevare che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 emendamenti, fa presente l'emendamento Zeller 1.2 appare suscettibile di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato non previsti a legislazione vigente, in quanto proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 i giudici onorari, i vice procuratori onorari e i giudici di pace nell'esercizio delle loro funzioni. Giudica, inoltre necessario un chiarimento in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento 1.300 del Governo, che reca una interpretazione autentica dell'articolo 50, secondo comma, del regio decreto n. 12 del 1941, volta a stabilire che per gli esperti del tribunale dei minorenni, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale per i minorenni, non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma. Al riguardo, nell'osservare che ai sensi del citato secondo comma, gli esperti sono nominati per un triennio e possono essere confermati, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta. quanto attiene all'emendamento Ferranti 4.100, il quale dispone che il regolamento di cui al comma 10 dell'articolo 4 debba prevedere la trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia anche a ciascuno dei capi degli uffici giudiziari interessati, ritiene necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che a tale trasmissione si possa provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come previsto dalla clausola di invarianza recata dal comma 10 dell'articolo 4. Ritiene, altresì, necessario un chiarimento sulle possibili implicazioni finanziarie dell'emendamento Ferranti 4-bis. 101, il quale prevede che il Ministro della giustizia presenti alle Commissioni parlamentari un piano per la riorganizzazione del personale degli uffici giudiziari volto anche a prevedere, tra le altre cose, nuove assunzioni per almeno 3.000 unità e la stabilizzazione di personale comandato, nonché dell'articolo aggiuntivo Paolo Russo 4-bis.01, il quale prevede, tra le altre cose, una modifica, in senso limitativo, della fattispecie di danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, rileva che, in merito all'emendamento Zeller 1.2, il relatore osserva che la proroga al 31 dicembre 2011, rispetto all'attuale limite temporale del 31 dicembre 2010, previsto dall'articolo 1, comma 2, appare suscettibile di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato non previsti a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che la disposizione non presenta effetti dal punto di vista finanziario, tenuto conto che in mancanza della proroga sarebbe, comunque, possibile procedere a legislazione vigente alla sostituzione degli attuali incaricati, alla scadenza del relativo mandato, con altri soggetti di nuova nomina. Sottolinea che, conseguentemente, le relative norme di copertura finanziaria, contenute nell'articolo 48 della legge n. 347 del 1991 per i giudici di pace e nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989, per i giudici onorari e per i vice procuratori onorari, sono a regime.

Con riferimento all'emendamento 1.300 del Governo, fa presente che la disposizione è volta a fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 50, comma 2, del regio decreto n. 12 del 1942 nel senso che per i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità della loro conferma. Al riguardo, fa presente che l'articolo 50 prevede che il tribunale per i minorenni sia composto, tra gli altri, da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, i quali sono nominati « per un triennio e

possono essere confermati ». Osserva, pertanto, che già a legislazione vigente, non sembrerebbero sussistere limitazioni temporali in ordine alla possibilità di riconferma degli esperti già nominati, nel presupposto che siano, comunque, in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Alla luce di tali premesse, ritiene che la proposta sia priva di effetti finanziari.

Rileva inoltre che, in merito all'emendamento Ferranti 4.100, il relatore chiede una conferma in ordine alla possibilità che agli adempimenti aggiuntivi previsti dall'emendamento si possa provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dall'apposita clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 10, comma 4, del testo. Al riguardo, osserva che le nuove incombenze dovranno essere, comunque, svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e che, se necessario, maggiori elementi informativi potranno essere acquisiti presso il Ministero della giustizia.

Nel concordare con il relatore circa l'onerosità dell'emendamento Ferranti 4-bis.101, privo della relativa copertura finanziaria, esprime una valutazione contraria sull'articolo aggiuntivo Paolo Russo 4-bis.01, che prevede un'ipotesi di sospensione del processo contabile in base a un mero avvio del procedimento di recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento. In proposito, osserva che, per effetto dell'articolo aggiuntivo si determinerebbe. un'ingiustificata sione dei processi, con conseguente possibile ritardo nei recuperi dei risarcimenti, senza alcuna garanzia di un effettivo pagamento da parte dei convenuti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti al disegno di legge C. 3084-A, di conversione del decreto-legge n. 193 del 2009, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4-bis.101 e sull'articolo aggiuntivo 4-bis.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.50.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.

Nuovo testo C. 2722.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nel corso della precedente seduta, concorda con quanto osservato con riferimento agli effetti finanziari del provvedimento in esame, osservando che la clausola di neutralità finanziaria, prevista dall'articolo 4, non appare sufficiente ad assicurare che gli oneri deri-

vanti dallo svolgimento di tutte le attività facenti capo agli enti gestori e ai comuni possano essere fronteggiate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Circa la portata applicativa del regime di « esenzione concessoria » riferito all'istituzione dei campi di ormeggio, ritiene che tale regime mal si concili con la predetta clausola di salvaguardia finanziaria. Osserva, infatti, che la prevista facoltà per gli enti gestori delle aree marine protette di istituire, in regime di esenzione concessoria, campi di ormeggio attrezzati potrebbe comportare minori entrate per i bilanci dei comuni.

Infine, con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla esecuzione delle necessarie misure di sicurezza da parte delle Capitanerie di porto, nonché sulla predisposizione di mappe dei fondali da parte dell'Istituto Idrografico della Marina Militare, fa presente che i suddetti compiti rientrano pienamente fra quelli istituzionali del Corpo e dell'Istituto citati.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2722, recante istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unita da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la facoltà per gli enti gestori delle aree marine di istituire campi di ormeggio attrezzati in regime di esenzione concessoria potrebbe determinare minori entrate per i bilanci dei comuni; l'esecuzione di misure di sicurezza da parte delle Capitanerie di porto e la predisposizione di mappe dei fondali da parte dell'Istituto idrografico della Marina, rientrano pienamente fra i compiti istituzionali dei predetti organismi;

la clausola di invarianza di cui al comma 1 dell'articolo 4 deve essere integrata, al fine di garantirne l'effettività, con l'indicazione che le amministrazioni pubbliche interessate e gli enti gestori provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: « in regime di esenzione concessoria, »;

conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori interessati provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 1º luglio 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunico che, in data 1º dicembre 2009, è stata assegnata alla Commissione bilancio, in sede referente, la proposta di legge n. 2932, d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, recante « Disposizioni e misure per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei territori di montagna », che verte su materia identica e il cui esame sarà pertanto abbinato a quello dei progetti di legge C. 41, C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007 e C. 2115.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, avverte che il Comitato ristretto, costituito per l'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in favore di montagna, al termine di un approfondito lavoro, ha elaborato un testo unificato delle proposte C. 41, 320, 321, 605, 2007 e 2115. Propone, pertanto, alla Commissione di adottare questo testo quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame delle proposte di legge il testo unificato elaborato nell'ambito del Comitato ristretto (vedi allegato).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, evidenzia che il testo base testé adottato dalla Commissione rappresenta l'esito di un complesso lavoro di coordinamento e di sintesi delle diverse proposte di legge presentate, svolto nell'ambito del Comitato ristretto. Ritiene pertanto che, a seguito del voto odierno della Commissione, le risorse dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente utilizzate con finalità di copertura dall'articolo 3 del testo base debbano a tutti gli effetti considerarsi prenotate. In proposito, osserva come, in via generale, sia buona norma che la definizione di ogni progetto di legge avvenga sempre sulla base di una stima plausibile delle risorse finanziarie a disposizione. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di confermare tale effetto del voto odierno della Commissione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS conferma che, avendo la Commissione adottato come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, che prevede l'utilizzo di risorse dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente, tali risorse devono ritenersi prenotate fino all'eventuale approvazione di un emendamento che modifichi tale previsione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sempre alla luce del lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, cui hanno attivamente preso parte tutti i gruppi, propone, e la Commissione decide di fissare, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 4 febbraio 2010. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.55

Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

Atto n. 175.

(Rinvio dell'esame).

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Atto n. 178.

(Rinvio dell'esame).

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari. Atto n. 179.

(Rinvio dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che, in considerazione dei margini temporali estremamente ristretti dedicati ai lavori delle Commissioni, i provvedimenti in oggetto non potranno essere esaminati nella seduta odierna.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 274 del 26 gennaio 2010, a pagina 44, prima colonna, quarantatreesima riga, le parole: « articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti « articolo 1 ».

ALLEGATO

Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri.

TESTO BASE ADOTTATO

ART. 1.

(Finalità).

- 1. Ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, le finalità della presente legge sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.
- 2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
- 3. L'attuazione delle misure previste dalla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Nelle sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.

ART. 2.

(Comuni montani).

1. Ai soli fini della presente legge, con decreto del Ministro per i rapporti con le

- regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani.
- 2. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.
- 3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il decreto assicura, in particolare, il riconoscimento come comuni montani dei comuni caratterizzati alternativamente da:
- a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare;
- b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.
- 4. Per i comuni situati nelle regioni alpine le soglie di 500 metri di altitudine sul livello del mare di cui alle lettere *a*) e *b*) sono elevate a 600 metri.

5. Ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani

ART. 3.

(Progetti per lo sviluppo dei comuni montani).

- 1. A decorrere dall'anno 2010, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.
- 2. Alla individuazione dei progetti di cui al comma 3, che debbono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è inviato alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da acquisire entro trenta giorni dalla trasmissione. Oualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente inviato alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere da parte delle medesime Commissioni, da acquisire entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.
- 3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finan- | tratti pubblici relativi a lavori, servizi e

- ziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:
- a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
- b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico:
- c) valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche;
- d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna;
- e) sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna;
 - f) politiche di forestazione.
- 4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Lavori pubblici).

1. All'articolo 122 del codice dei con-

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente comma: «7-ter. Nei comuni montani, i lavori di importo complessivo fino a 1.500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6.».

2. Nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, la realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale, per i comuni montani, può essere finanziata, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Per la procedura autorizzatoria di cui al periodo precedente si applicano, in quanto compatibili ed indipendentemente dal limite di importo ivi indicato, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. Alle obbligazioni di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

Art. 5.

(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

- 1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: « emergenze sociali » sono inserite le seguenti: « e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese »;

- *b*) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».
- 2. Alle associazioni bandistiche, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani si applica il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).

- 1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
- « 3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolta in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi »;
- *b)* il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
- « 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso »;
- c) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- « 1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo usufruendo di professionisti abilitati allo svolgimento dell'attività richiesta, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti imposti dalle delibere assunte dal Consiglio nazionale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4:

- 1-ter. Al CNSAS, in quanto associazione costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro, si applicano le disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale di cui legge 7 dicembre 2000, n. 383 ».
- *d)* all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- « 5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico possono stipulare apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.
- 5-ter. Il CNSAS propone all'ENAC le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative Search and rescue (SAR) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e in genere negli ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.
- 5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 5-ter è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione paritetica ENAC-CNSAS ».
- 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.
- 3. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

Art. 7.

(Certificazione di ecocompatibilità).

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, è istituita la certificazione di ecocompatibilità che attesta la provenienza della materia prima legno.

- 2. La certificazione di ecocompatibilità può essere applicata a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, compresi la carta e i mobili.
- 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce con proprio regolamento le modalità per il rilascio e per l'uso della certificazione di cui al presente articolo.
- 4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 8.

(Usi civici in montagna).

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

Art. 9.

(Rifugi di montagna).

- 1. Ai fini del presente articolo, sono considerati rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagne e idonee a ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.
- 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono i requisiti dei | associati, i quali conducono aziende agri-

- rifugi di montagna nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture anche in deroga al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.
- 3. Gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 410. Tali rifugi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente.

ART. 10.

(Guide alpine e maestri di sci).

1. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

ART. 11.

(Appalti pubblici per agricoltori di montagna).

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o

cole ubicate nei comuni montani, in deroga alle disposizioni di legge vigenti, possono assumere in appalto da enti pubblici o da privati, impiegando il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli e il taglio del bosco, per importi non superiori a 75.000 euro per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base del tasso di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

ART. 12.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.